

Milano, li 31/01/2023

Oggetto: POLIZZE ANNULLAMENTO E VIAGGI VENDUTI A MEZZO WELFARE

Spett.le Tour Operator,

Con la presente si intende richiamare la Vostra attenzione su alcuni aspetti della normativa in ambito welfare, che hanno importanti risvolti laddove il viaggio costituisca il bene oggetto del welfare stesso.

Le norme che regolano l'utilizzo del welfare, dispongono alcune limitazioni: in particolare, i crediti welfare "non possono essere monetizzati o ceduti a terzi (persona diversa dal titolare) e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale e senza integrazioni a carico del titolare" (vedi art 51 TUIR e Decreto Interministeriale 25 maggio 2016).

Da tale obbligo derivano due importanti conseguenze:

1. In caso di mancato utilizzo del bene (nel nostro caso, il viaggio acquistato presso di voi o da voi organizzato) per cause esterne ed estranee alla volontà del titolare, vi è **l'impossibilità di procedere ad una monetizzazione di tale bene**. La monetizzazione avviene, laddove in presenza di polizza assicurativa a copertura dell'annullamento, il sinistro venga liquidato al titolare del diritto welfare. Tale titolare mantiene il diritto al proprio beneficio (credito welfare), ma potrà / dovrà essere unicamente rintegrato nella sua forma originaria, non cioè attraverso l'erogazione di denaro; ad esempio, tramite l'emissione di un voucher utile ad un nuovo acquisto, che per le norme specifiche, dovrebbe avere la stessa natura di pacchetto viaggio. Tale attività non è di pertinenza dell'Impresa di Assicurazione, ma intercorre tra l'Assicurato e l'Azienda che ha erogato il welfare.
2. Se il viaggio è stato acquistato tramite welfare, il suo importo, **deve necessariamente e integralmente essere coperto dal valore del welfare stesso**. Il titolare del welfare, infatti, non può acquistare viaggi in parte con credito welfare e in parte con denaro contante o altra forma di pagamento, poiché sono da considerarsi vendite "*contra legem*".

Fatte queste necessarie precisazioni, la Compagnia evidenzia come, in presenza di copertura annullamento del viaggio, laddove sussistano tutte le condizioni per la liquidazione del sinistro derivanti dalla polizza, procederà in tal modo:

- **Per i viaggi acquistati totalmente con WELFARE:** la liquidazione del sinistro annullamento avverrà con pagamento diretto al datore di lavoro e/o a qualsiasi altro soggetto che sia autorizzato dal datore di lavoro a ricevere tale importo, a fronte di documentata autorizzazione.
- **Per i viaggi acquistati in modalità mista** (ossia in parte con welfare ed in parte con denaro contante o altra modalità di pagamento): verrà respinta qualsiasi richiesta, trattandosi di pratica contraria a normativa. In tale ultima ipotesi, infatti, qualsiasi responsabilità e/o danno o conseguenza da tale condotta, saranno addebitati unicamente al soggetto che ha operato in contrasto con la normativa di settore.

Cordiali Saluti

Europ Assistance Italia S.p.A.